



---

COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

*Città Metropolitana di Firenze*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMBIENTE E PROGETTAZIONE

N. 3 DEL 28/02/2019

**Nr. Reg. Generale: 79**

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO “AREA NI N.7 - VIA SPICCIANO - TAVARNELLE” AI SENSI DELL’ART. 112 DELLA L.R. N. 65/2014 - PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS DI CUI ALL’ART. 22, COMMA 4, DELLA L.R. 10/2010.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- in data 17/01/19 (prot. n. 682) l’Ufficio Governo del Territorio del Comune di Tavarnelle Val di Pesa (in qualità di *Autorità Proponente*) ha trasmesso la pratica in oggetto relativa all’area ubicata in Tavarnelle, Via Spicciano, individuata nel vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Tavarnelle Val di Pesa come “*Area di nuovo impianto NI n.7- Via di Spicciano*” (art. 99 nta) e per la quale è stato approvato il Piano Attuativo con delibera del Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 10 del 28/3/2013 e stipulata la relativa convenzione in data 25/6/2013, ai sensi dell’art. 69 della L.R. 1/2005;

- nel Piano Operativo del Comune di Tavarnelle Val di Pesa, adottato con delibera del Consiglio Comunale n.19 del 10/4/2018, tale area è stata riconfermata nei termini del Piano Attuativo approvato e definita all’art. 40 delle nta “*Area di nuovo impianto soggetta a piani attuativi approvati o in corso di attuazione – area C.2.1 via di spicciano*”;

Preso atto che:

- gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono soggetti, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 65/2014, al procedimento di VAS nei casi e con le modalità stabiliti dalla L.R. n.10/2010;

- la variante in oggetto rientra nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. *b* della L.R. n. 10/2010 e pertanto la procedura della VAS è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali secondo le disposizioni di cui all’art. 22 della stessa legge;

Vista la L.R. n. 63/2018 che istituisce il Comune di Barberino Tavarnelle per fusione dei Comuni di Barberino Val d’Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa, a far data dal 01/01/2019;



---

## COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

*Città Metropolitana di Firenze*

Vista la Deliberazione del Commissario con Poteri di Giunta n. 3 del 15/01/2019, con la quale si nomina l'Area Ambiente e Progettazione quale *Autorità Competente VAS*, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 10/2010 e s.m.i., per gli atti di governo del territorio;

Considerato che nell'ambito della trasmissione della pratica del 17/01/19 (prot. n. 682) l'*Autorità Competente* ha inviato il "*Documento preliminare*", con il quale sono state fornite le informazioni necessarie per verificare se la variante abbia impatti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'assoggettabilità a VAS e per emettere il presente relativo "*Provvedimento di Verifica*";

Dato atto che:

- in data 18/01/2019 e in data 24/01/2019, con nota prot. n. 760 (inviata per PEC), è stato trasmesso il "Documento Preliminare" ai soggetti ed Enti competenti in materia ambientale per verificare se la variante abbia impatti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'assoggettabilità a VAS;

- i soggetti con competenza diretta o indiretta in campo ambientale, oltre ai principali gestori dei servizi a rete, ai quali è stato richiesto il parere di competenza ai sensi del comma 3, dell'art. 22 della L.R. n. 10/2010, sono i seguenti:

- REGIONE TOSCANA Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
- REGIONE TOSCANA Direzione Urbanistica e Politiche abitative;
- REGIONE TOSCANA Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale;
- REGIONE TOSCANA Direzione Ambiente e Energia;
- REGIONE TOSCANA Genio Civile Valdarno Superiore;
- CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE – Dipartimento Sviluppo Area Territoriale  
-Ambito Gestione del Territorio - Pianificazione e Gestione del Territorio/Ufficio Urbanistica e Ambiente/Trasporto Pubblico Locale Chianti;
- SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana;
- SOPRINTENDENZA Archeologica Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le provincie di Prato e Pistoia;
- ASL n. 10 FIRENZE;
- PUBLIACQUA S.p.a;
- AUTORITA' IDRICA TOSCANA;
- AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE;
- CONSORZIO DI BONIFICA TOSCANA CENTRALE;
- A.T.O. Toscana centro - Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- A.R.P.A.T. - Firenze;
- ENEL S.p.a.;



---

## COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

*Città Metropolitana di Firenze*

- ALIA Servizi Ambientali S.p.a.;
- TOSCANA ENERGIA S.p.a.;
- TERNA S.p.a.;
- TELECOM ITALIA;

- in riscontro alla suddetta richiesta sono pervenuti al Comune i seguenti pareri, allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale:

- prot. n. 1557 del 05/02/19, inoltrato da ALIA Servizi Ambientali S.p.a.;
- prot. n. 1708 del 07/02/19, inoltrato dall'ASL n. 10 – Commissione Interdisciplinare Ambiente Attività Produttive;
- prot. n. 1837 del 09/02/19, inoltrato dalla SOPRINTENDENZA Archeologica Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le provincie di Prato e Pistoia;
- prot. n. 2084 del 14/02/19, inoltrato dall'ARPAT –Area Vasta Centro - Dipartimento di Firenze;
- prot. n. 2285 del 18/02/19, inoltrato dall'AUTORITA' di BACINO DISTRETTUALE dell'APPENNINO SETTENTRIONALE;
- prot. n. 2296 del 18/02/19, inoltrato dal PUBLIACQUA S.p.a.;

Preso atto che tutti i pareri pervenuti concordano sulla non assoggettabilità a VAS della Variante al Piano Attuativo in questione;

Preso atto di quanto contenuto nel “documento preliminare”, e valutato che gli interventi previsti dalla variante risultano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale individuati nello stesso documento e che le valutazioni eseguite documentano la non sussistenza di impatti significativi e dannosi sull'ambiente;

Viste e considerate tutte le prescrizioni e tutte le condizioni impartite dagli Enti nei pareri pervenuti, allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che la Variante in oggetto debba essere opportunamente modificata per il recepimento di tutte le prescrizioni e nel rispetto di tutte le condizioni impartite nei citati pareri, e in particolare:

- il progetto delle opere di urbanizzazione dovrà ottemperare alle prescrizioni dettate da ALIA Servizi Ambientali S.p.a. nel relativo parere (prot. n. 1557 del 05/02/19) e da Publiacqua S.p.a. nel relativo parere (prot. n. 2296 del 18/02/19);
- nelle NTA del Piano Attuativo dovrà essere riportata la seguente prescrizione dettata dalla SOPRINTENDENZA Archeologica Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le provincie di Prato e Pistoia nel relativo parere (prot. n. 1837 del 09/02/19): “.... qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.”;



---

## COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

*Città Metropolitana di Firenze*

Ritenuto di aver espletato la procedura di Verifica di Assoggettabilità per la Variante in oggetto per quanto di propria competenza in qualità di *Autorità Competente* e di poter stabilire la non assoggettabilità a VAS della Variante stessa, con le prescrizioni ed alle condizioni di cui ai pareri allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

### D E T E R M I N A

1 – di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2 – di dare atto che è stata espletata la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante al Piano Attuativo “Area NI n.7 - Via Spicciano – Tavarnelle”, di cui all’art. 22 della L.R. n. 10/2010 e che il presente Provvedimento di Verifica sarà pubblicato sul sito web dell’Ente;

3 – di prendere atto del contenuto del “documento preliminare”, e che gli interventi previsti dalla Variante risultano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale individuati nello stesso documento e, infine, che le valutazioni eseguite documentano la non sussistenza di impatti significativi e dannosi sull’ambiente;

4 – di **escludere la Variante al Piano Attuativo in questione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica**, secondo quanto stabilito dal comma 4, dell’art. 22, della L.R. 10/2010, con le prescrizioni ed alle condizioni di cui ai pareri allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, e in particolare:

- il progetto delle opere di urbanizzazione dovrà ottemperare alle prescrizioni dettate da ALIA Servizi Ambientali S.p.a. nel relativo parere (prot. n. 1557 del 05/02/19) e da Publiacqua S.p.a. nel relativo parere (prot. n. 2296 del 18/02/19);

- nelle NTA del Piano Attuativo dovrà essere riportata la seguente prescrizione dettata dalla SOPRINTENDENZA Archeologica Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le provincie di Prato e Pistoia nel relativo parere (prot. n. 1837 del 09/02/19): “.... *qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell’art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.*”.

Lì, 28/02/2019

Il Responsabile Area Ambiente e  
Progettazione  
MASONI ALBERTO / ArubaPEC S.p.A.